

COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA
PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FI-
NANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI ED ORGANISMI VARI

Approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 30.03.2003

Integrato con deliberazione consiliare n. 6 del 16/03/2015

Integrato con deliberazione consiliare n. 8 dell'11/04/2016

INDICE

Capo I	Finalità
Capo II	Procedure
Capo III	Settori di intervento
Capo IV	Soggetti ammessi
Capo V	Condizioni generali di concessione
Capo VI	Assistenza e sicurezza sociale
Capo VII	Attività sportive, ricreative e del tempo libero
Capo VIII	Sviluppo economico
Capo IX	Attività culturali ed educative
Capo X	Tutela dei valori ambientali
Capo XI	Interventi straordinari
Capo XII	Disposizioni finali

Allegato A: *Istanza per la concessione di contributo per l'attività di enti, associazioni, comitati.*

Allegato B: *Istanza per la concessione di contributo per manifestazioni, iniziative, ecc.*

Capo I
FINALITA'

Art. 1

1. Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati, associazioni, comitati ed organismi vari, in relazione a quanto disposto dall'art. 12 della Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modifiche, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite nel presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.
2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, con le modalità e le esclusioni previste dal Regolamento in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti, approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 17.12.1997.

Capo II
PROCEDURE

Art. 5

1. La Giunta Comunale stabilisce con propria deliberazione i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune.

2. La Giunta Comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

Art. 6

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A e B al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale si intende destinare il finanziamento richiesto.
3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2.5.1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18.11.1981, n. 659.

Art. 7

1. La Giunta comunale, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria sulle singole richieste e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.
2. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art. 8

1. Il settore competente predispone quindi, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, la relativa determinazione di liquidazione del contributo erogato.

Capo III

SETTORI DI INTERVENTO

Art. 9

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti, associazioni, comitati ed organismi vari, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti:
 - a) **Assistenza e sicurezza sociale;**
 - b) **Attività sportive e ricreative del tempo libero;**
 - c) **Attività per la tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali;**

d) Cultura e informazione;

e) Sviluppo economico;

f) Tutela dei valori ambientali;

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti.

Capo IV SOGGETTI AMMESSI

Art. 10

1. La concessione di sovvenzioni, contributi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a) *di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;*
 - b) *di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;*
 - c) *di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.*
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità, conflitti od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

Capo V CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 11

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni, comitati ed altri organismi che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività.
Per le istanze presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo comunale, oltre al preventivo e programma

per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni, comitati ed altro organismi che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma della manifestazione o iniziativa, dal preventivo finanziario delle entrate e delle spese e da copia dell'ultimo bilancio approvato.
3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano.
4. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene entro 30 giorni dalla deliberazione di concessione.
5. Per contributi non superiori ad €. 500,00 complessivi in ciascun esercizio, non è richiesta la presentazione della documentazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, salvo che la Giunta Comunale non lo richieda espressamente.
6. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune.
7. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
8. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale.
9. La concessione del patrocinio non comporta benefici economici a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere presentata apposita istanza con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Capo VI

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 12

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:
 - a) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
 - b) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
 - c) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini disabili;
 - d) alla promozione dell'inserimento sociale, culturale, scolastico e lavorativo dei soggetti con handicap;
 - e) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze ed alcol dipendenze.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) all'attivazione delle istituzioni comunali previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al comma precedente;
- c) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

Tali interventi saranno disciplinati da apposito regolamento che sarà adottato in applicazione della normativa in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, c. 51 della Legge 27.12.1997, n. 449.

Nelle more dell'approvazione di detta disciplina la Giunta Comunale interverrà sulla base di motivata relazione del competente servizio.

Capo VII

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 13

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrano particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
4. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Art. 14

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente articolo 13 è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve

prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la competente Commissione per i locali di pubblico spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta.

Capo VIII SVILUPPO ECONOMICO

Art. 15

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e si verifichi una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico, storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costruzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
 - e) a contributi annuali a favore delle associazioni Pro-Loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale;
 - f) a contributi sul pagamento di imposte e tasse per singoli o imprese che trasferiscano da altro Comune la propria residenza o sede operativa nel Comune di Meduna di Livenza;I contributi di cui alla lett. f), nell'importo come annualmente individuato dalla Giunta Comunale in base alla disponibilità di bilancio e fino a concorrenza della stessa, saranno erogati:
 - per dodicesimi di anno solare, con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento di residenza/sede operativa e in ragione dell'effettivo periodo di permanenza nel Comune della stessa;
 - per la durata di 3 anni;
 - pro quota, in caso di coabitazione con altro soggetto già residente.Il contributo così calcolato, sarà liquidato entro il 31.3 dell'anno successivo a quello di riferimento con le seguenti modalità:
 - a) A coloro che trasferiscono la propria residenza nel Comune, a condizione che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) che producano copia del contratto di acquisto o analogo, affitto, uso o comodato d'uso, avente ad oggetto un immobile ubicato nel territorio comunale;
- 2) siano in possesso di regolare permesso di soggiorno, se cittadini stranieri;
- 3) ciascun componente del nucleo familiare risulti in posizione di regolarità con il pagamento delle imposte e tasse comunali (IMU, TASI, TARI, ecc.), delle tariffe dei servizi comunali utilizzati (mensa scolastica, trasporto scolastico, illuminazione votiva, ecc.), di eventuali sanzioni di competenza comunale;
- 4) che, all'atto della liquidazione del contributo, siano residenti nel territorio comunale per un periodo ininterrotto dalla data di trasferimento della residenza.

b) Alle imprese che trasferiscono la propria sede operativa nel Comune, a condizione che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) che siano in posizione di regolarità con il pagamento delle imposte e tasse comunali (IMU, TASI, TARI, ecc.), delle tariffe di eventuali servizi comunali utilizzati, di eventuali sanzioni di competenza comunale;
- 2) non abbiano attivato procedure di licenziamento del personale;
- 3) che, all'atto della liquidazione del contributo, abbiano ancora sede operativa nel territorio comunale per un periodo ininterrotto dalla data di trasferimento.

Il contributo non potrà essere richiesto più di una volta dallo stesso beneficiario.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione di iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata al preventivo accertamento dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione.
3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Capo IX

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 16

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente;
 - a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;

- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli delle altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 17

- 1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
- 2. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure stabilite dai precedenti capi II, IV e V.

Capo X TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 18

- 1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno delle attività delle associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alla difesa del territorio e della popolazione in caso di calamità naturali;
 - d) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
- 2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Capo XI

INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 19

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta comunale ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato.
2. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al 1° comma, le norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Capo XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

1. Il presente Regolamento sostituisce a tutti gli effetti quello approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 24.01.1991, che si intende revocato.

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
PER L'ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI**

Al Comune di Meduna di Livenza

Il/la sottoscritto/a _____
 nat ___ a _____ il _____
 residente in _____ via/piazza _____ n. ____
 nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del _____(1)
 con sede in _____ via/piazza _____ n. ____
 fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che (2)

 predetto effettuerà in codesto Comune nell'anno 200 __, nel settore _____
 _____(3)
 secondo il programma allegato alla presente.

- Il/la sottoscritto/a dichiara che (2) _____:
- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
 - non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
 - si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività (2) _____ dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato;
 - _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 200 __ dell'importo di € _____

Allega alla presente i seguenti documenti:

1° anno di concessione:

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- copia dello statuto;

Per gli anni successivi:

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- rendiconto della gestione dell'anno precedente.

(1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato.

(2) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.

(3) Secondo l'elencazione effettuata dall'art. 10 del Regolamento comunale.

CONTINUA SUL RETRO DEL FOGLIO >

Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (art. 48 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati forniti per l'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.

- Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante** (in corso di validità) (quando l'istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato).

(firma)

A cura dell'Ufficio ricevente quando la firma sull'istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto.
--

COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

- Il dichiarante, previo accertamento dell'identità, ha firmato in mia presenza.**

Lì, _____

IL DIPENDENTE ADDETTO

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Manifestazioni, Iniziative, ecc.)**

Al Comune di Meduna di Livenza

Il/la sottoscritto/a _____
 nat. a _____ il _____
 residente in _____ via/piazza _____ n. ____
 nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del _____ (1)
 con sede in _____ via/piazza _____ n. ____
 fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in codesto Comune, nel periodo dal _____ al _____,
 della seguente manifestazione/iniziativa: _____
 _____ (2)

secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità all'art. 11 del Regolamento comunale, allegato alla presente:

Il/la sottoscritto/a dichiara che (3) _____
 organizzativo della manifestazione/iniziativa suddetta:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per la manifestazione/iniziativa sopra illustrata;
- _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 200__ dell'importo di € _____ per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa;
- dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti (3) _____ organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;
- copia dell'ultimo bilancio approvato.

- (1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato.
 (2) Illustrare le finalità della manifestazione o iniziativa.
 (3) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.

CONTINUA SUL RETRO DEL FOGLIO >

Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (art. 48 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati forniti per l'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.

- Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante** (in corso di validità) (quando l'istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato).

(firma)

A cura dell'Ufficio ricevente quando la firma sull'istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto.
--

COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

- Il dichiarante, previo accertamento dell'identità, ha firmato in mia presenza.**

Lì, _____

IL DIPENDENTE ADDETTO
